

Modifica alla Legge Regionale n. 33 del 6/08/1996 del 26/03/1997

ARTICOLO 1

(Modifica della lettera d), comma 1, articolo 10)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell' articolo 10 della Legge Regionale 6 agosto 1996 - n. 33 (disciplina dell' **agriturismo**) le parole: " entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle parole:" entro il 1 ottobre".

ARTICOLO 2

1. La lettera c) del comma 2 dell' articolo 11 della L.R. 33/ 1996 è sostituita dalla seguente: " c) abbia subito nel corso dell' ultimo triennio più provvedimenti di sospensione per complessivi novanta giorni".

ARTICOLO 3

(Abrogazione della lettera d), comma 1, articolo 14) 1. La lettera d) del comma 1 dell' articolo 14

della L.R. 33/ 1996 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 26 marzo 1997.